



## DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 110 DEL 12/12/2022

"RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE" E "REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE" AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016 - ANNO 2022

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce:

In base all'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12 dell'anno precedente predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 20 del TUSP, entro il 31 dicembre le medesime amministrazioni devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nell'anno precedente.

Nel 2021 questa Camera, con delibera n. 105/2021, ha approvato la revisione periodica con riferimento alle partecipazioni in portafoglio al 31 dicembre 2020 e ha provveduto alla relazione sugli esiti delle misure di razionalizzazione realizzate nell'anno.

Sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Corte dei Conti, sono state quindi predisposte la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione" definite nel 2021" (sub. 1) e la "Revisione periodica delle società partecipate" per l'anno 2022 (sub. 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Entrambi i documenti, unitamente al provvedimento di approvazione, saranno trasmessi, come previsto dall'art. 20 c. 3 del TUSP, alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero per lo Sviluppo Economico e alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

I contenuti della "Relazione" si possono sinteticamente riassumere come segue.

Partecipazioni per le quali era previsto il mantenimento con azioni di razionalizzazione:

- Autostrade Bergamasche S.p.A.
- Bergamo Fiera Nuova S.p.A.
- Tecnodal S.r.l.

Riguardo ad Autostrade Bergamasche, sulla base del finanziamento concesso nel 2020 da Regione Lombardia, pari a € 130.000.000 e finalizzato ad incentivare la realizzazione dell'autostrada regionale IPB, la società sta attendendo che Regione stessa - in qualità di ente concedente per il tramite della società CAL concessioni autostradali lombarde S.p.A. - raccolga le domande di partecipazione al bando di concessione in scadenza il prossimo 12/1 e proceda all'istruttoria e al relativo affidamento. Nel 2021, anche a garanzia dell'avanzamento del progetto, Autostrade Bergamasche ha concluso un aumento di capitale che ha portato lo stesso da € 1.357.833,26 ad € 2.357.833,37; la Camera di commercio di Bergamo non ha partecipato all'aumento di capitale e conseguentemente la propria quota di partecipazione è scesa dal 4,06% al 2,34%.

Riguardo a Bergamo Fiera Nuova, le iniziative di monitoraggio dell'attività sociale sono state attuate attraverso l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, che è stato penalizzato dall'impatto delle restrizioni conseguenti alla gestione dell'emergenza sanitaria -la struttura per l'attività fieristica è tornata infatti soltanto a settembre 2021 a poter essere propriamente utilizzata- e l'aggiornamento del P.E.F. 2022-2029, che prevede, nell'orizzonte considerato, uno stabile equilibrio economico e finanziario grazie a chiusure in utile a partire dall'esercizio 2022.

Riguardo a Tecnodal, l'indirizzo e il monitoraggio dell'attività sociale si sono svolti tramite l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e l'aggiornamento del P.E.F. per il periodo 2022-2024.



Come il precedente P.E.F. 2021-2023, anch'esso evidenzia il mantenimento dell'equilibrio economico (risultato netto positivo) e finanziario (cash flow positivo) per tutto il triennio.

Partecipazioni per le quali era prevista la dismissione:

- Autostrade Lombarde S.p.A.

Nel corso del 2022 si sono registrate tre cessioni di quote da parte di altrettanti soci di Autostrade Lombarde alla controllante Aleatica SAU, tutte avvenute al prezzo di cessione di € 0,44 per azioni, pari al corrispettivo di cessione proposto a questa Camera nel 2021. Si ricorda infatti che lo scorso anno l'Ente aveva valutato (con la delibera n. 52/2021) di non aderire all'offerta, sia poiché il contesto istituzionale e la situazione finanziaria dell'Ente non evidenziano un fabbisogno legato alle risorse che deriverebbero dalla cessione, sia poiché il corrispettivo offerto da Aleatica avrebbe determinato un'insussistenza dell'attivo di € 1.872.219 rispetto ai valori patrimoniali di bilancio. Si ritiene di conseguenza opportuno proseguire le interlocuzioni con gli altri soci pubblici di Autostrade Lombarde per verificare periodicamente la valutazione di mercato delle quote, in modo da definire eventuali azioni congiunte che possano valorizzare la partecipazione detenuta anche alla luce dell'andamento del rapporto concessorio in essere relativo alla gestione l'infrastruttura autostradale BreBeMi (A35).

Si ricorda inoltre che l'Ente ha inoltrato alla società formale richiesta di liquidazione della quota nel corso del 2018 alla quale finora non ha avuto riscontro. Si ricorda altresì che la società rientra peraltro nella fattispecie prevista dal comma 5-ter dell'articolo 24 del TUSP che stabilisce venga sospesa - per le partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

Partecipazioni in liquidazione:

- Retecamere S.c.a r.l., per la quale sono tuttora in corso le relative procedure.

Per quanto riguarda la "Revisione periodica", sono oggetto di analisi sia le partecipazioni dirette, nelle quali l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio, sia le partecipazioni indirette, le cui quote sono detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

I criteri secondo cui condurre la revisione ed eventualmente adottare indirizzi di razionalizzazione sono contenuti nel D.Lgs. 175/2016. È necessario innanzitutto analizzare i soggetti partecipati in relazione all'indispensabilità dei medesimi al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente: i contenuti della Revisione devono essere coerenti con le funzioni attribuite alle Camere dalla legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016 *"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"* con il quale si è realizzato il riordino degli enti camerali e sono state ridefinite le competenze a sostegno dell'economia e a tutela del mercato.

A valle di detta analisi occorre verificare che le attività oggetto delle singole partecipazioni rientrino in una delle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e nello specifico:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.



In base all'art. 2 sono inoltre ammesse partecipazioni in altre tipologie di società, in particolare, in quanto di interesse per questa Camera al c. 7, *nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.*

È poi necessario verificare che siano rispettati i requisiti dell'art. 20 c. 2, nello specifico la norma prevede che non siano ammesse:

- a) partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in cui vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in cui vi è la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4.

Ove ricorrano i presupposti l'Ente è tenuto a predisporre *un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione* (art. 20 c. 1 TUSP). Le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica. La scelta invece delle modalità operative per la dismissione è riservata all'Amministrazione, che deve in ogni caso rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Le modalità di svolgimento delle attività delle partecipate sono state valutate con particolare riguardo all'efficienza e al contenimento dei costi di gestione. I risultati delle analisi e delle valutazioni effettuate sono riportati nel dettaglio nell'allegato documento di "Revisione periodica" (sub. 2) e che può essere sinteticamente riassunto come segue:

Partecipazioni da mantenere poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispondono ai requisiti di cui agli art. 4 e 20 del TUSP e per le quali non sono valutati necessari interventi di razionalizzazione:

- Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica Turismo Bergamo S.c.r.l.
- Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A.
- Centro Studi Guglielmo Tagliacarne S.c.a r.l.
- I.C. Outsourcing S.c.a r.l.
- S.A.C.B.O. S.p.A.
- InfoCamere S.C.p.A.
- Promos Italia S.c.a r.l.
- Sistema Camerale Servizi S.r.l.
- T.E.B. S.p.A.
- TecnoServiceCamere S.C.p.A.

Partecipazioni da mantenere poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, per le quali sono previste azioni di razionalizzazione

- Autostrade Bergamasche S.p.A.
- Bergamo Fiera Nuova S.p.A.
- Tecnodal S.r.l.

Partecipazioni per le quali viene confermata la dismissione, attraverso recesso o cessione a titolo oneroso:

- Autostrade Lombarde S.p.A.

Partecipazioni in liquidazione:

- Retecamere S.c.a r.l.



Coerentemente con quanto definito nel Programma Pluriennale 2021-2025 e nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2023, l'andamento della gestione di tutte le società direttamente partecipate sarà oggetto di un costante monitoraggio da attuare, in particolare per le partecipate più rilevanti presenti sul territorio, in collaborazione con gli altri attori istituzionali (Comune, Provincia, Regione), seguendo la logica di coordinamento e concertazione che guida l'attività dell'Ente.

Si sottopone quindi alla Giunta l'approvazione della "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione" (sub. 1) e della "Revisione periodica delle società partecipate" (sub. 2) ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, quali allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, e di dare mandato al Segretario Generale di provvedere ad ogni adempimento utile e necessario per dar seguito e portarne a pieno compimento le risultanze.

Prende la parola il componente Brivio il quale, come già rappresentato nelle precedenti analoghe occasioni in sede di Giunta, conferma la propria posizione non favorevole al mantenimento della partecipazione della Camera in Autostrade Bergamasche, a causa degli effetti negativi che gli interventi infrastrutturali possono provocare nei territori a discapito dell'agricoltura.

#### La Giunta

- Udita la relazione;
- Vista la Legge n. 580/1993 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i. e in particolare l'art. 2 c. 4 che prevede che *"per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico"*;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bergamo;
- Visto il D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica e s.m.i.;
- Richiamate le delibere n. 100/2017 "Ricognizione straordinaria delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Bergamo ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e aggiornamento del Piano di razionalizzazione 2015", n. 132/2018 "Revisione periodica delle società partecipate dalla Camera di commercio di Bergamo ai sensi dell'art. 20 c.1 D.Lgs. 175/2016 - Anno 2018", n. 134/2019 "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione e Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016 – Anno 2019", n. 113/2020 "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione e Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016 - Anno 2020" e n. 105/2021 "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione e Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016 - Anno 2021";
- Visto il Programma Pluriennale 2021-2025 e la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2023, approvata con deliberazione del Consiglio camerale n. 7C/2022;
- Visti gli indirizzi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Corte dei Conti, concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- Presa in esame la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione" previste nella Revisione periodica delle Società partecipate dalla Camera di Commercio di Bergamo ai sensi dell'art. 20, c. 1 D. Lgs. 175/2016 - Anno 2022, allegata al presente provvedimento (sub. 1);



- Esaminate altresì le partecipazioni societarie detenute dall'Ente alla data del 31.12.2021, come rappresentate e descritte nella Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 allegata al presente provvedimento (sub. 2);
- Preso atto del parere, espresso dal componente Brivio, non favorevole al mantenimento della partecipazione della Camera in Autostrade Bergamasche;

unanime,

delibera

1. di approvare la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione" (sub. 1) e la "Revisione periodica delle società partecipate" (sub. 2) ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 - Anno 2022, quali allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni che risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che rispondono ai requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 20 del Testo Unico, senza interventi di razionalizzazione:
  - Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica Turismo Bergamo S.c.r.l.
  - Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A.
  - I.C. Outsourcing S.c.a r.l.
  - InfoCamere S.C.p.A.
  - Promos Italia S.c.a r.l
  - S.A.C.B.O. S.p.A.
  - Sistema Camerale Servizi S.r.l.
  - T.E.B. S.p.A.;
  - TecnoServiceCamere S.C.p.A.;
3. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni che risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, con azioni di razionalizzazione:
  - Autostrade Bergamasche S.p.A.
  - Bergamo Fiera Nuova S.p.A.
  - Tecnodal S.r.l.
4. di confermare la dismissione della partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.A.;
5. di dare atto che sono in corso le procedure di liquidazione di Retecamere S.c.a r.l.;
6. di dare mandato al Segretario Generale a provvedere a ogni adempimento necessario e opportuno a dare attuazione alle risultanze della "Revisione periodica" di cui al punto 1);
7. di pubblicare il presente provvedimento, corredato dei relativi allegati, sul sito istituzionale - Sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Società Partecipate";
8. di trasmettere il presente provvedimento alla "Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e alla Corte dei Conti, con le modalità indicate all'articolo 20, c. 3 del TUSP.

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito

IL PRESIDENTE  
Carlo Mazzoleni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.